



N. R.G. 48144/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

<b>Angelo Mambriani</b>	Presidente
<b>Daniela Marconi</b>	Giudice
<b>Nicola Fascilla</b>	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48144/2022** promossa da:

**SKILL SPA** (C.F. 15366871000), con il patrocinio dell'avv. BARBARO LIDIA, elettivamente domiciliata in Milano, CORSO DI PORTA VITTORIA 18 presso il suddetto difensore

**ATTRICE OPPONENTE**

contro

**SALVATORE CONTE** (C.F. CNTSVT80L16G273N), con il patrocinio dell'avv. RESTANO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato tramite PEC [alessandra.restano@pec.it](mailto:alessandra.restano@pec.it)

**CONVENUTO OPPOSTO**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

**A) In via preliminare** dichiarare nullo e/o revocare o comunque dichiarare inefficace il **Decreto Ingiuntivo Telematico n. 16921/2022**, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 37424/2022 in data 11.10.2022 e pubblicato il 18.10.2022, per difetto di competenza del Giudice Ordinario in quanto la competenza deve essere devoluta al Collegio arbitrale in ragione della Clausola compromissoria di cui all'art. 35.1 dello Statuto della Skill SpA;

**B) Nel merito.** Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria del Dott. Salvatore Conte nei riguardi di Skill S.p.A. per indeterminatezza della prestazione oggetto di ingiunzione in assenza di indicazioni e allegazioni in merito all'esatta esecuzione della prestazione;

**C) Nel merito.** Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria del Dott. Salvatore Conte nei riguardi di Skill S.p.A. per mancato o inesatto adempimento e/o comunque violazione dei doveri di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Collegio Sindacale;



**D)** In ogni caso, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 16921/2022, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento R.G. n. 37424/2022 in data 11.10.2022 e pubblicato il 18.10.2022;

**E) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.**

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- In via preliminare, dare atto dell'adesione alla spiegata eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite per le ragioni sopra esposte, con richiesta di concessione del termine per la riassunzione dinanzi al Collegio Arbitrale competente nei termini di legge;
- Nel merito, dichiarare ed accertare l'infondatezza della spiegata opposizione e, per l'effetto, rigettarla con conferma del decreto ingiuntivo opposto e concessione della provvisoria esecutività;
- Sempre nel merito, rigettare l'eccezione di compensazione in quanto il credito opposto non è nella titolarità della Skill S.p.a. ma del Curatore Speciale nominato nella procedura.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1)** Con citazione ritualmente notificata Skill s.p.a. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 16921/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2022 eccependo:

- la nullità del decreto ingiuntivo per la sussistenza di clausola compromissoria nello stato di Skill s.p.a.;
- la indeterminatezza della prestazione oggetto di ingiunzione;
- l'inesatto adempimento dei doveri di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Collegio Sindacale;
- la compensazione della somma ingiunta con il credito vantato dalla parte opponente nei confronti dell'opposto.


1).1 Si è costituito in giudizio Salvatore Conte aderendo alla eccezione di incompetenza per sussistenza di clausola arbitrale statutaria.

1).2 Alla prima udienza, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni con rimessione diretta in decisione per concorde rinuncia ai termini per gli scritti finali.

**2)** Alla luce dell'adesione del convenuto opposto all'eccezione di incompetenza, anche in conseguenza di quanto previsto dall'art. 819 ter c.p.c. con le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2013, deve ritenersi applicabile nel caso di specie l'art. 38 comma 2 c.p.c..

Ciò comporta il richiamo del costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il





decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ., che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione" (Cass., n. 6106 del 2006; Cass., n. 25180 del 2013).

Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 16921/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2022 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale.

Fissa in 3 mesi il termine per la riassunzione del giudizio innanzi all'arbitro.

Nulla sulle spese.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1. revoca** il decreto ingiuntivo 16921/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2022 per incompetenza del Tribunale di Milano in presenza di clausola arbitrale;
- 2. fissa** in 3 mesi il termine per la riassunzione del giudizio innanzi all'arbitro;
- 3. nulla** sulle spese.

Milano, 8 giugno 2023

Il giudice relatore ed estensore  
Nicola Fascilla

Il Presidente  
Angelo Mambriani

